

ESTRATTO VERBALE CDA DEL 16/12/2020 - ODG 4.1

PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 TUSP (D.LGS 175/2016 E SS.MM.II).

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dall'Ufficio Affari generali dell'Area Affari Generali ed Istituzionali

Il Presidente ricorda che, il d.lgs.175/2016 "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione", attuativo dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia) è entrato in vigore il 23 settembre 2016 ed è stato successivamente modificato dal d.lgs. 100/2017.

Tra le importanti modifiche apportate al testo precedentemente vigente, il Presidente ricorda, innanzitutto, l'abbassamento del limite minimo di fatturato nel triennio al di sotto del quale le partecipazioni devono obbligatoriamente essere dismesse (da un milione a 500 mila euro). La prima dismissione delle partecipazioni doveva essere sancita nell'atto di razionalizzazione straordinaria redatta secondo i criteri previsti dall'art. 24 TUSP. A tal proposito il Consiglio di Amministrazione, in data 22 novembre 2017, ha deliberato di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Testo Unico sopra citato, redatto secondo le indicazioni della commissione istruttoria nominata con Decreto del Direttore Generale n. 321 del 26 settembre 2017.

Per il 2018, l'Università ha approvato la prima revisione periodica delle partecipazioni detenute, secondo quanto previsto dall'art. 20 del citato Testo Unico, in data 20 dicembre 2018.

Per il 2019, l'Università ha approvato la seconda revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, secondo quanto previsto dall'art. 20 del citato Testo Unico, in data 18 dicembre 2019

I piani approvati sono stati poi trasmessi alla competente sezione della Corte di Conti come previsto dall'art. 24, terzo comma (anno 2017 - revisione straordinaria) e dall'art. 20, terzo comma (anni 2018 e 2019 - razionalizzazione periodica) e le informazioni in essi contenute sono state successivamente inserite nell'applicativo "partecipazioni" del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. A seguito dell'adozione dei suddetti provvedimenti, l'Università degli Studi di Teramo ha attivato le procedure di dismissione di tutte le partecipazioni detenute nelle seguenti società:

ANNO 2017

- Distretto Agroalimentare di Qualità-Carne d'Abruzzo Soc. Cons. a.r.l.
- Distretto Agroalimentare di Qualità-Latte d'Abruzzo Soc. Cons. a.r.l.
- Distretto Agroalimentare di Qualità-Olio d'oliva d'Abruzzo Soc. Cons. a.r.l.
- Distretto Agroalimentare di Qualità-Prodotti ortofrutticoli d'Abruzzo Soc. Cons. a.r.l.
- Distretto Agroalimentare di Qualità-Vino d'Abruzzo Soc. Cons. a.r.l.
- GAL Leader Teramano Soc. Cons. a.r.l.
- Art Italia Soc. Coop.Cons. s.p.a
- Gran Sasso Laga Soc. Cons. a.r.l.
- ESA - edizioni scientifiche Abruzzesi s.r.l.
- CISREM - Centro Internazionale Studi e Ricerche Economico Manageriali - Spin Off Accademico

ANNO 2018

- Terre Del Piacere Soc. Cons. a.r.l.

ANNO 2019

Non sono state effettuate nuove dismissioni

Il Presidente ricorda che l'art. 20 del TUSP (razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), al primo comma, stabilisce che "le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione" Ai sensi del successivo terzo comma, tale provvedimento deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti, nonché alla struttura di monitoraggio istituita presso il MEF ai sensi dell'art. 15.

A tal fine, è stata predisposta una ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ateneo alla data del 31/12/2019 (Allegato parte integrante) che sono state analizzate alla luce dei criteri di cui all'Art. 20 del Testo Unico e delle relative indicazioni interpretative, fornite dalla Commissione sopra citata in occasione della redazione del piano di razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni approvato nel 2017 e seguite dagli Organi Collegiali di Ateneo anche in occasione dell'approvazione del piano di razionalizzazione periodica del 2018 e 2019.

Il provvedimento di razionalizzazione per il 2020 (esercizio 2019) di cui all'allegato parte integrante è stato redatto secondo lo schema contenuto negli "indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", forniti dal MEF e dalla Corte dei Conti e pubblicati sul sito del MEF il 26 novembre 2020 (Allegato in visione).

Procedendo ora con l'analisi dei dati al 31/12/2019, è da premettere che l'art. 26, comma 12 quinquies aveva introdotto un regime transitorio per la prima applicazione dell'art. 20, secondo comma, lett. d) che, per la valutazione del fatturato medio dell'ultimo triennio, prevedeva l'applicazione del limite minimo di € 500.000 per i bilanci dei trienni 2015/2017 e 2016/2018. In questo modo, l'applicazione del regime ordinario dell'art. 20, secondo comma, lett. d), che stabilisce come limite minimo di fatturato medio triennale l'importo di € 1.000.000,00, è stata rinviata all'analisi del triennio 2017/2019.

Di conseguenza, quest'anno, per la prima volta, il limite minimo di fatturato medio dell'ultimo triennio (2017/2019) da tenere in considerazione sarà di € 1.000.000,00, in applicazione del suddetto regime ordinario dell'art. 20, secondo comma, lett. d).

Dai dati raccolti ai fini della ricognizione e razionalizzazione per l'anno 2020, risultano alcune situazioni in presenza delle quali, secondo quanto disposto dall'art. 20 del TUSP, le partecipazioni pubbliche devono essere oggetto di interventi razionalizzazione.

Per quanto riguarda il criterio di razionalizzazione contenuto nell' art. 20, secondo comma TUSP:

- **lett. b)** società prive di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti -Solo il COPE resiste all'applicazione di tale criterio di razionalizzazione con un dato di 3 addetti e 1 amministratore;
- **lett d)** società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro - nessuna società resiste a questo criterio di razionalizzazione;
- **lett. e)** società che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti - tutte le società resistono a questo criterio di razionalizzazione tranne CAPITANK - CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK POLO DI INNOVAZIONE CHIMICO FARMACEUTICO società consortile a responsabilità limitata, che riporta un dato di cinque risultati d'esercizio negativi nell'ultimo quinquennio (5/5).

Si ricorda, inoltre, che per quanto riguarda le partecipazioni nelle società, REALLY NEW MINDS s.r.l. ed E-DATA s.r.l., entrambe costituite nel 2015, trattandosi di spin-off, la disciplina dell'art. 20 si applica solo una volta che siano trascorsi 5 anni dalla loro costituzione (art. 26 comma 12-ter TUSP). Tuttavia si segnala che, nonostante i numerosi solleciti, per quanto riguarda la società, REALLY NEW MINDS s.r.l., quest'ultima non ha presentato alcuna documentazione utile alla rilevazione in esame per l'anno 2020.

Relativamente alle partecipazioni detenute nelle società FLAG COSTA DEI TRABOCCHI soc. cons. a r.l., FLAG COSTA BLU soc. cons. a r.l. e GAL TERREVERDI TERAMANE soc. cons. coop. a r.l. trova applicazione art. 26 bis. *"le disposizioni dell'art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6"*, tra le quali sono annoverati anche i GAL e i FLAG. (art. 26 bis).

Le suddette società possono, pertanto essere mantenute grazie alla normativa di favore accordata dallo stesso TUSP.

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Università degli Studi di Teramo e ad esprimersi in merito alle eventuali dismissioni di partecipazioni in esso esaminate.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE:

- Ricognizione delle partecipazioni attualmente detenute dall'Ateneo.

ALLEGATO IN VISIONE:

- "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche", forniti dal MEF e dalla Corte dei Conti e pubblicati sul sito del MEF il 26 novembre 2019

Delibera n.89/20

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto il D.lgs.175/2016 “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”, attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia) successivamente modificato dal d.lgs. 100/2017.
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2017, con le quali è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del Testo Unico sopra citato;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, con le quali è stata approvata la prima revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del Testo Unico sopra citato;
- Viste le delibere del Senato Accademico del 10 dicembre 2019 e del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2019, con le quali è stata approvata la seconda revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del Testo Unico sopra citato;
- Visti gli *indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*”, forniti dal MEF e dalla Corte dei Conti, pubblicati sul sito del MEF il 21 novembre 2019 ed ivi richiamati anche per il 2020 con comunicazione del 26 novembre 2020;
- Visto il Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni attualmente detenute dall’Ateneo (Allegato parte integrante);
- Considerato che il provvedimento sopra citato deve essere adottato entro il 31 dicembre p.v., secondo quanto previsto dall’art. 20, terzo comma del TUSP e trasmesso alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura di monitoraggio presso il MEF, secondo le modalità illustrate nello stesso articolo;
- Vista la delibera del 10/12/2020 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito;
- **Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti raccomanda una puntuale applicazione dell’art. 20 sopra citato per tutte le società che rispondono ai criteri contenuti nell’articolo stesso ed esprime parere favorevole sulle risultanze della ricognizione effettuata dagli Uffici**

competenti, in base alla quale non si procede a dismissione per ragioni di opportunità strategica.

DELIBERA

- di approvare il Provvedimento di revisione periodica di cui all'Art. 20 del D.lgs.175/2016 "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione", attuativo dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia) successivamente modificato dal d.lgs. 100/2017;

- **di non procedere per il corrente anno alla dismissione delle partecipate, tenuto conto del ruolo strategico che esse ricoprono non solo ai fini della partecipazione ai bandi competitivi e alle iniziative di terza missione ma anche come stake-holders nell'ambito dei corsi di studio.**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Cinzia Santarelli

IL RETTORE
Prof. Dino Mastrocola